

#### Consiglio Regionale della Campania

VI Commissione Consiliare Permanente Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente della V Commissione Consiliare Permanente

Al Direttore Generale Attività Legislativa

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Relazione della Commissione di merito.

Delibera Giunta Regionale n.379 del 25.07.2024, recante "Modifica al Regolamento regionale 7 aprile 2014, n.4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328).

-Reg.Gen.n.389-

Si trasmette, in allegato, il testo coordinato del Regolamento di cui all'oggetto, approvato dalla VI Commissione Consiliare Permanente, all'unanimità dei presenti, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 56, comma 2 dello Statuto regionale, nella seduta del 30 ottobre 2024.

Relatrice, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno è stata designata la consigliera Roberta Gaeta (Misto-Europa Verde-Demos).

on Company of Company

LA PRESIDENTE - Carmela Fiola -

VISTO:

Il Dirigente del Settore Commissioni -dott. Alfredo Aurilio-



#### "Modifica al Regolamento regionale 7 aprile 2014, n.4

(Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328)

(Delibera Giunta Regionale n.379 del 25.07.2024)"

-Reg. Gen. n. 389-

approvato all'unanimità dei presenti nella seduta del 30 ottobre 2024

Relatrice

Consigliera Roberta Gaeta (Misto-Europa Verde-Demos)





#### TITOLO I

#### Principi generali

#### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328).

#### Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) legge regionale, la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- b) ambiti territoriali, le ripartizioni territoriali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2007;
- c) amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
- d) autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- e) accreditamento il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione;
- f) prestatore il soggetto, tra quelli indicati nel titolo II, capo II, della legge regionale, che fornisce il servizio:
- g) catalogo, il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
- h) Direzione generale della Giunta regionale, la Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e sociosanitarie.





#### **TITOLO II**

#### Esercizio dei servizi e attività di vigilanza

#### CAPO I

#### Principi generali

### Art. 3 Oggetto

- 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale.
- 2. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio.
- 3. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi:
- a) garantire la omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
- b) garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi;
- c) uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi.

#### **CAPO II**

#### Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi

# Art. 4 Servizi soggetti al regime autorizzatorio

- 1. L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.
- 2. (abrogato)

# Art. 5 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali necessita il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
  - a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono



essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);

- b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
- c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente;
- d) adozione della carta dei servizi;
- e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;
- f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall'Istat. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
- g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
- h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.
- 2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d'ufficio.
- 3. All'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se:
  - a) sono svolti dallo stesso prestatore, garantendo la separazione, eventualmente anche temporale, sullo svolgimento dei servizi;
  - b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;
  - c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.





#### Art. 6

#### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
- 2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici del servizio riportati nel catalogo;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
  - c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
  - d) copia del titolo di godimento dell'immobile dove si realizza il servizio;
  - e) relazione sulla gestione delle emergenze;
  - f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni, nel rispetto della dotazione minima di personale necessaria per garantire il corretto svolgimento delle attività per la durata del servizio;
  - g) copia della carta dei servizi;
  - h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari.
- 3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 4. Il provvedimento di autorizzazione indica:
  - a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;
  - b) la denominazione e la tipologia del servizio;
  - c) i destinatari delle attività del servizio;
  - d) l'ubicazione del servizio;
  - e) la capacità ricettiva massima.
- 5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e socio sanitarie secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.
- 6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.



7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.

# Art. 7 Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali

- 1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
- a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011; b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi;
- b) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e pensionistiche per il personale dipendente.
- 2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 e indica:
  - a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
  - b) la tipologia del servizio;
  - c) i destinatari delle attività del servizio;
  - d) l'ubicazione del servizio.
- 3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda pubblica di servizi alla persona;
  - b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
  - c) copia della carta dei servizi;
  - d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
- 4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
- 5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assignare determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della regge n.



- 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al dPR n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- 6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
- 7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e sociosanitarie.
- 9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie i dati relativi alla segnalazione certificata secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.

# Art. 8 Autorizzazione per servizi sperimentali (abrogato)

### Art. 9 Requisiti per l'accreditamento

- 1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 5, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.
- 2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 7, i requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.
- 3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:
  - a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
  - b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.
  - c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
    - 1) obiettivi generali e specifici del servizio;



- 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
- 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti:
- 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
- 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
  - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
  - 5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
- 4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale 22 giugno 2007, n.1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), che forniscono le prestazioni di cui all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da parte degli Ambiti territoriali.
- 5. Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione degli utenti.

### Art. 10 Procedura per l'accreditamento

- 1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
- 2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti:
    - 1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
    - 2) in mancanza di autorizzazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3;
    - 3) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).
- 3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla

seguente documentazione:



- a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, comma 2 e 3;
- b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l'utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori;
- c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
- d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l'aggiornamento annuale, relativi a:
  - 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
  - 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
  - 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
  - 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
  - 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
    - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
    - 5.2- supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
- 4. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte dall'amministrazione competente.
- 5.L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della documentazione di corredo e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, svolta secondo la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione competente è valido per l'intero territorio regionale.
- 6. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e socio -sanitarie secondo le modalità indicate dalla medesima Direzione generale.
- 7. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.

# CAPO III Obblighi connessi alla gestione

# Art.11 Obblighi generali



#### 1. I prestatori

a) assicurano che tutti gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice



penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

- b) assicurano che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
- c) definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;
- d) predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'ambito territoriale competente;
- e) tengono, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente.

#### **CAPO IV**

#### Attività di vigilanza e controllo

# Art. 12 Vigilanza e controllo

- 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale del servizio sociale professionale e, se necessario, degli uffici tecnici competenti per territorio o della polizia locale, nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
- 2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine l'amministrazione competente:
  - a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
  - b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
  - c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
  - d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
  - e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
  - f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.



3. La Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.

#### Art. 13 Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell'attività

- 1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento e assume l'ordine di cessazione dell'attività se riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di grave e reiterata violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di violazione della vigente normativa previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti del personale della struttura, eventualmente accertati dalle autorità competenti.
- 2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, l'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
- 3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, l'amministrazione competente dispone la revoca del titolo abilitativo.

#### 4. (abrogato)

- 5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.
- 6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall'adozione, alla Direzione generale della Giunta regionale per le Politiche Sociali e sociosanitarie.

#### Art. 13-bis Esercizio abusivo dei servizi residenziali e semi-residenziali

1. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, in caso di accertato svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione al sindaco del Comune nel cui territorio è svolta l'attività, all'Autorità Giudiziaria e applica l'eventuale sanzione prevista dall'art 48-bis della legge regionale 11/2007.





#### TITOLO III

Norme volte a valorizzare l'apporto dei Centri di servizio per il volontariato (abrogato)

#### TITOLO IV

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (abrogato)

#### TITOLO V

Elezioni dei membri della Consulta del terzo settore (abrogato)

#### TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Art. 30 Disposizioni transitorie (abrogato)

# Art. 31 Obblighi di pubblicità

1. Gli ambiti territoriali pubblicano sui propri siti informatici i recapiti dell'amministrazione competente, le modalità di presentazione, la documentazione e le dichiarazioni di corredo delle istanze di autorizzazione e di accreditamento e gli elenchi dei servizi autorizzati, dei servizi domiciliari e territoriali e di quelli accreditati.

#### Art. 32 Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è abrogato.



# Art. 32-bis Disposizione di rinvio

1. Per la disciplina relativa agli Enti del Terzo settore e dei Centri di Servizio per il volontariato, si rinvia al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

# Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

all Sione VI Commission of Old Marian Commissi

LA PRESIDENTE
- Carmela Fiola